RILEVATA la propria competenza;

RICHIAMATI:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali" e la L. n. 241 del 07/08/1990 cap. II, art. 5 e 6 "Nuove norme in Materia di procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il R.D. n. 1285 del 14/08/1920 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";
- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- le Leggi Regionali n. 54 del 29/05/1980 e n. 16 del 20/03/1982;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
- il Regolamento Regionale n. 12/2012 pubblicato sul BURC n. 79/2012

CONCEDE

per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti, alla la Ditta SEIEFFE S.R.L., con sede legale in Roma, Piazza Adriana n.11, di derivare una portata massima istantanea di 3,00 l./s. ed un volume massimo annuo di 39.300 m³, da pozzo sito alla Loc. Campizze del Comune di Bonea (BN), individuato al N.C.T. dello stesso Comune al foglio 11, particella 421, da utilizzare per uso Industriale.

Inoltre dispone che:

- 1. salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare di concessione e al pagamento del canone annuo di € 2.065,83 (duemilasessantacinque/83) per l'anno 2017, oltre sovra canoni, bolli ecc. , determinato ai sensi dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933 e della D.G.R. n. 28 del 14/02/2012. Tale canone sarà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato e dovrà essere corrisposto di anno in anno anticipatamente, precisando che l'omesso o ritardato pagamento comporterà l'avvio delle procedure per la riscossione coatta degli importi dovuti, maggiorati delle spese e degli interessi legali e, ove ne ricorra il caso, la revoca della concessione;
- 2. tutte le spese relative al presente provvedimento di concessione sono a carico del Concessionario;
- 3. l'Ufficio Gestione Integrata Risorse idriche del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, è incaricato per l'esecuzione del presente atto;
- 4. oltre alle condizioni sopra specificate e citate nel disciplinare allegato, il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamenti concernenti l'igiene e la sicurezza pubblica;
- 5. il concessionario non dovrà in alcun modo derivare acqua in misura maggiore di quella concessa e non dovrà utilizzare l'acqua per un uso diverso da quello autorizzato;
- 6. il concessionario dovrà attenersi al rispetto di tutte le norme previste dal R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 152/2006 e della normativa vigente in materia di acque e di tutela delle acque dall'inquinamento;
- 7. il concessionario dovrà attenersi al rispetto di tutte le prescrizioni e di tutte le disposizioni che dovessero essere impartite da altre Autorità per il corretto esercizio della derivazione e per la conduzione e per lo svolgimento di eventuali altre operazioni ad essa funzionalmente connesse, per attraversamenti e servitù o per la costruzione e la conduzione di edifici, manufatti, impianti, attività, strutture ed aree relative alla derivazione;
- 8. la concessione è rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle condizioni riportate nel presente provvedimento e nell'allegato "Disciplinare di Concessione" a cui esso è vincolata in quanto parte integrante;

SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE Nicola Calandra, 82100 BENEVENTO BN -Tel. 0824-774289

- 9. il concessionario dovrà comunicare alla Provincia di Benevento, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il quantitativo d'acqua prelevata nell'anno precedente, espresso in m³ pena le sanzioni previste dalla vigente normativa;
- 10. il concessionario dovrà ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. n. 547/1995 Norme generali di prevenzione infortuni art. 10;
- 11. il concessionario dovrà effettuare con cadenza annuale il monitoraggio delle acque prelevate e trasmettere i relativi dati con cadenza annuale alla Provincia ed all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno;
- 12. il concessionario dovrà comunicare alla Provincia di Benevento ogni variazione della titolarità della concessione, dell'uso dell'acqua, della quantità derivata e delle modalità della derivazione per richiedere ed ottenere le relative autorizzazioni;
- 13. la Provincia di Benevento s'intende sollevata fin da ora da qualsiasi responsabilità o indennizzo di sorta per gli eventuali danni causati a terzi in virtù della presente autorizzazione e che, inoltre, potrà sospendere o revocare in qualsiasi momento l'utilizzazione dell'acqua qualora essa contrasti con i diritti di terzi, con le disposizioni di legge o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali o qualora codesta ditta non ottemperi anche ad una sola delle prescrizioni sopra elencate;
- 14. la presente concessione è rilasciata al solo fine di consentire al concessionario di derivare acqua sotterranea, nella misura, con le modalità e per le finalità in essa riportate e, pertanto, non sostituisce altri eventuali permessi, licenze, nulla-osta, autorizzazioni o concessioni di sorta che la ditta concessionaria dovesse essere tenuta a richiedere ad altri Enti o a terzi per il corretto esercizio della concessione e della derivazione e per lo svolgimento di eventuali altre operazioni ad essa funzionalmente connesse, per attraversamenti e servitù o per la costruzione e la conduzione di edifici, manufatti, impianti, attività, strutture ed aree relative alla derivazione;
- 15. per tutto quanto non espressamente indicato nella presente concessione valgono le norme vigenti in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;
- 16. il presente atto, ai sensi di legge, per diretto interesse, sarà notificato al Concessionario;
- 17. contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 18 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente determina nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione;
- 18. copia della presente Concessione sarà inviata per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia e per estratto al Bollettino Ufficiale della Regione Campania, senza gli allegati tecnici, che sono disponibili presso il Settore Tecnico, di questa Provincia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/P.O. DELEGATA (Arch. Elisabetta CUOCO)

SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE Nicola Calandra, 82100 BENEVENTO BN -Tel, 0824-774289

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

<u>SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI</u> <u>E DEI PAGAMNETI - TRIBUTI</u>

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore	Liq. N	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA (Rag. Giuseppe CRETA)

SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE. Nicola Calandra, \$2100 BENEVENTO BN -Tcl. 0824-774289



SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE

DETERMINA N. 1647 DEL 2 6 LUG. 2017

OGGETTO: Ditta SEIEFFE S.r.l. – Concessione per l'utilizzo delle acque da pozzo, nel Comune di BONEA (BN) alla Loc. CAMPIZZE, (Foglio 11, P.lla 421), per uso INDUSTRIALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/P.O. DELEGATA

PREMESSO CHE:

Il Sig. IZZO Antonio, nato a Montesarchio (BN) il 21/06/1959 e residente a Milano, Via S. Eufemia,21 - C.F ZZINTN59H21F636E - in qualità di PROPRIETARIO della Ditta SEIEFFE S.R.L., con sede legale in Roma, Piazza Adriana n.11, - C.F./P.IVA 04748961002 e sede amministrativa e stabilimento in Bonea (BN), alla Loc. Campizze - con nota del 15/01/2014, acquisita al prot. dell'Ente al n. 22526 del 22/01/2014, ha chiesto la concessione definitiva di derivazione di acque pubbliche da pozzo, corredata dalla documentazione di rito, tra cui relazione geologica ed idrogeologica e relazione tecnica a firma di tecnici abilitati, intesa a prelevare acqua per uso Industriale da pozzo sito nel Comune di Bonea (BN) alla Lo.tà Campizze, individuati al N.C.T. dello stesso Comune, al foglio 11, particella 421, per una quantità massima di 3,00 l./s. ed un volume massimo annuo di 39.300 m³;

- la Ditta **SEIEFFE S.R.L.**, ha provveduto al versamento delle somme dovute per le spese d'istruttoria, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del R.D. n. 1285 del 14/08/1920, nonchè delle altre somme dovute per contributo idrografico e deposito cauzionale così come dettagliato nel disciplinare di concessione del **12/07/2017**;

VISTO:

- il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del T.U. n. 1775/33, dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, con nota prot. n. 359 del 19/01/2017;
- il disciplinare di concessione sottoscritto tra l'A.P. e il richiedente, registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento il 12/07/2017 al n. 1804, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione in argomento.

RILEVATO che il procedimento, ai sensi dell'art. 20 del R.R. n. 12 del 2012,si conclude con il rilascio del provvedimento finale di concessione;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare il provvedimento di Concessione, ai sensi dell'art. 20 del R.R. n. 12/2012, in ossequio alle prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acqua pubblica, nonché quanto stabilito nella nota prot. n. 359 del 19/01/2017 dell'A.d.B.;

SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE Nicola Calandra, 82100 BENEVENTO BN -Tel, 0824-774289